



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00281/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dalla società ASD Aprilia Racing Femminile nei confronti della ASD Napoli Femminile, con notifica nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della FIGC/Divisione Calcio Femminile, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 300,00 e l'inibizione, a carico del dirigente accompagnatore sig. Italo Palmieri, per quattordici giorni, senza disporre l'assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rinvia alla Corte Sportiva d'Appello FIGC per i provvedimenti relativi all'applicazione di una diversa sanzione.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 18 aprile 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito